



Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Sezione Demanio e Patrimonio

UO Demanio e Patrimonio - Bari

AOO_108/PROT
20/02/2018 - 0003838
Prot. Uscita - Registro Protocollo Generale

Ai Comuni costieri

Invio tramite PEC

Oggetto: Legge Regionale 17/2015 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste – Chiarimenti e modalità applicative.

Nell'ambito delle attività di supporto ai Comuni costieri per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, è stata riscontrata da parte della scrivente Sezione la generale difficoltà in ordine all'attribuzione del significato e della portata applicativa dell'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 17/2015, in particolare sulla definizione di "fascia di rispetto", in ultimo da parte del Comune di Porto Cesareo con nota prot. 3779 del 16/02/2018, con cui si chiede un urgente riscontro.

Atteso che la problematica involta assume carattere generale, si è ritenuto di emanare un'apposita Circolare esplicativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) della richiamata normativa.

Si deve innanzitutto evidenziare che le finalità della Legge Regionale 17/2015 sono quelle relative all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, e dunque, squisitamente di natura demaniale marittima.

La stessa normativa, all'art. 2, dispone che "*L'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, ha luogo sulla base della pianificazione costiera, che si articola nei livelli regionale (PRC) e comunale (PCC)...*"

La Legge Regionale 17/2015, all'art. 14, nel rubricare il medesimo articolo come *Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera*, ha individuato, al comma 1, le aree con relative fasce di rispetto, nelle quali è vietato il rilascio di concessione demaniale.

La medesima prescrizione, come noto, è presente nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste, approvato con D.G.R. n. 2273 del 13.10.2011 e pubblicato sul BURP n. 174 del 9/11/2011, all'art. 5.2 **Aree con divieto assoluto di concessione**, nonché nelle "ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE *Ai sensi della D.G.R. 2273 de/13 ottobre 2011*" approvate con A.D. n. 405 del 6 dicembre 2011, nelle quali:

- nel paragrafo **B.1.2 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione** viene espressamente richiesto di "rappresentare le aree, con relative fasce di rispetto, in cui è assolutamente vietato il rilascio, (il rinnovo è stato soppresso) e la variazione delle concessioni

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio costiero e portuale
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403426

mail: r.bologna@regione.puglia.it - pec: demanioamarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it



preesistenti, in quanto per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione (ai sensi delle NTA del PRC e dell'art. 16- comma 1- della L.R. 17/2006 sostituita dalla L.R. 17/2015)";

- nel paragrafo D. Norme tecniche di attuazione dei PCC vengono formulate "tutte le disposizioni di dettaglio cui il PRC fa espresso rimando o comunque necessarie per l'attuazione del Piano Comunale", tra cui "l'ampiezza delle fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio ... e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 16 -comma 1- della Legge regionale 17/2006 così come sostituito dall'art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015).

In quest'ottica deve necessariamente intendersi la corretta applicazione delle prescrizioni delle istruzioni tecniche, da disporsi nell'ambito della redazione del Piano Comunale delle Coste, in relazione alla presenza di aree con divieto assoluto, rispetto alle quali dovrà essere individuata la "fascia di rispetto", da intendersi quale distanza minima da mantenere in presenza di un lotto concedibile.

Alla luce di quanto esposto, si evince senza alcun dubbio che la fascia di rispetto di cui all'art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015 ha una valenza pianificatoria diversa da quella così come definita nelle NTA del Piano Paesaggistico Regionale vigente, dal quale si discosta per tipologia di tutela.

Inoltre, con l'occasione si precisa che poiché l'art. 15 della stessa L.R. 17/2015, Norme transitorie, il comma 1 dispone che "Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC", le fasce di rispetto dovranno essere individuate dal Comune costiero di volta in volta, in applicazione del citato articolo e dei principi rivenienti dalle NTA del PRC, compatibilmente con la suddetta attività concessoria.

Gli atti sopra richiamati sono consultabili al link regionale:

<http://old.regione.puglia.it/index.php?page=prg&id=35>

Cordiali saluti

La A.P. Pianificazione delle Coste
ing. Raffaella Bologna

La Dirigente del Servizio
avv. Costanza Morici

Il Dirigente della Sezione
ing. Giovanni Vitofrancesco

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio costiero e portuale

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403426

mail: r.bologna@regione.puglia.it - pec: demanioarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it